

STATUTO C.T. TELESIA
Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
CAPO I
COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione.

1. È costituita un'associazione sportiva sotto la denominazione di Circolo Tennis Telesia – Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro - che nel proseguimento del presente statuto viene indicata con il termine: "Associazione".

Articolo 2 - Sede.

1. L'Associazione ha sede a Telesse Terme (BN) - Via Bagni Vecchi.

Articolo 3 - Finalità.

1. L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'Associazione ha come finalità precipua:
 - a) promuovere, sviluppare e tutelare con finalità agonistiche, sportive, ricreative e propagandistiche la pratica del tennis, del beach tennis e di altri sport, secondo le norme delle rispettive federazioni, con particolare riguardo al settore giovanile, anche tramite la partecipazione ai Campionati nazionali, individuali od a squadre ed alle altre manifestazioni federali, nonché l'organizzazione di manifestazioni agonistiche sociali, locali, nazionali ed internazionali o di scuole d'addestramento;
 - b) promuovere e sviluppare iniziative di qualsiasi tipo atte a suscitare, alimentare e migliorare le relazioni personali e la convivenza tra i Soci, nonché il loro incremento, anche tramite la gestione della sede sociale, l'organizzazione di manifestazioni sociali, la partecipazione in forma collettiva alle manifestazioni federali;
 - c) sviluppare e coltivare i migliori rapporti con le altre società sportive.
3. L'Associazione s'impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. Tutte le attività sopra indicate sono svolte esclusivamente nel territorio dello Stato.

Articolo 4 – Durata.

1. La durata è illimitata.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.) ed alle altre Federazioni per gli sport praticati; esplicitamente dichiara, per sé, per i suoi soci, per gli atleti aggregati e per i partecipanti all'attività sociale, di osservare e di fare osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
2. L'Associazione s'impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione d'appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio d'amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento d'Associazione sportiva.

1. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T. o delle Federazioni cui è affiliata, per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare, al presente Statuto, le modificazioni che siano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. o dalle Federazioni cui è affiliata.

CAPO II ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali.

1. Gli organi sociali sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio d'amministrazione;
 - d. il Collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea.

1. L'Assemblea generale dei soci è sovrana: è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio d'amministrazione con avviso inviato agli aventi diritto, almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 aprile d'ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio d'amministrazione o per richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea.

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, il presidente onorario, i soci onorari ed i consultori d'onore.
2. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun socio, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione con la presenza almeno della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approvare la relazione del Consiglio d'amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
 - b. eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio d'amministrazione;
 - c. approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

- d. approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e. nominare il presidente onorario, i consultori d'onore ed i soci onorari;
 - f. decidere su tutte le questioni che il Consiglio d'amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. deliberare le modificazioni statutarie;
 - b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
 3. Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio d'amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
 4. L'assemblea dei soci non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Articolo 12 – Candidature.

1. Coloro che intendono concorrere per rivestire cariche sociali elettive debbono porre la propria candidatura formalizzandola per iscritto, presso la segreteria dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva.
2. Candidature presentate verbalmente o in modo difforme dal comma precedente o da soci che siano morosi della quota sociale precedente all'effettuazione dell'Assemblea elettiva, sono ritenute nulle e non possono essere accolte.

Articolo 13 - Compilazione delle liste

1. Delle candidature, proposte come previsto al precedente articolo 12, sono compilate liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità nei due giorni precedenti l'Assemblea e nei seggi dove si effettuano le votazioni.

Articolo 14 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto palese e favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Si svolgono a scrutinio segreto le elezioni di organi sociali, le votazioni relative a persone e quelle per le quali tale forma di votazione è richiesta dalla maggioranza dei votanti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a. in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione con il voto favorevole di oltre un quarto di tutti i soci aventi diritto al voto.
4. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 15 - Eleggibilità - Incompatibilità.

1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci maggiorenni aventi diritto al voto
2. I componenti del Collegio dei probiviri non possono rivestire alcun'altra carica sociale.
3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni.
4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 16 - Consiglio d'amministrazione.

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto di cinque consiglieri compreso il Presidente.
2. Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e, inoltre, nomina il segretario anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

1. Al Consiglio d'amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio d'amministrazione:
 - a. predispose il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b. determina l'ammontare della quota d'ammissione e dei contributi associativi annuali;
 - c. stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e. emana i regolamenti interni e d'attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g. amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h. nomina il Collegio dei probiviri, composto dal Presidente e da due componenti effettivi, nonché due componenti supplenti;
 - i. delibera i provvedimenti d'ammissione dei soci e deferisce al Collegio dei probiviri i soci, gli atleti aggregati ed i partecipanti alle attività sociali che si rendano responsabili di infrazioni al presente statuto o al regolamento sociale o di qualsivoglia altra infrazione disciplinare.

Articolo 18 - Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio d'amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 19 - Il Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 20 - Il Segretario.

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, s'incarica della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.
2. In particolare cura l'esazione delle entrate e la contabilità dell'Associazione, se non affidata dal Consiglio d'amministrazione ad altro suo componente.

Articolo 21 - Il Collegio dei probiviri.

1. Il Collegio dei probiviri è nominato dal Consiglio d'amministrazione, nella prima riunione dopo la sua elezione; resta in carica per due anni anche in caso di decadenza del Consiglio d'amministrazione che lo ha nominato.
2. È composto del Presidente e di due componenti effettivi; sono inoltre nominati anche due componenti supplenti.
3. Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigilare sull'andamento morale e disciplinare dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgano tra i soci, gli atleti aggregati ed

i partecipanti all'attività sociale, e delle quali sia investito su richiesta scritta di uno degli interessati, nonché quelle che insorgano tra i soci, gli atleti aggregati, i partecipanti all'attività sociale e gli altri organi sociali.

4. Il Collegio dei probiviri ha, inoltre, il compito di prendere, a carico dei soci, degli atleti aggregati e dei partecipanti all'attività sociale, i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata; tali provvedimenti sono appellabili al Collegio arbitrale, previsto nel successivo articolo 34 del presente statuto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta all'interessato.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente.
6. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente effettivo di età maggiore.
7. Nel caso di impedimento o assenza di uno o più di un componente effettivo, ne assumono le funzioni i componenti supplenti con precedenza a quello di età maggiore.
8. Nel caso di prolungati impedimenti e assenze, dimissioni o altro che pregiudichino il funzionamento del Collegio dei probiviri, il Consiglio d'amministrazione in carica reintegra il numero dei componenti, riportandolo al numero originario, per il periodo restante fino alla scadenza naturale del mandato del collegio stesso.

CAPO III SOCI

Articolo 22 – Soci e familiari dei soci.

1. L'Associazione è composta dai soci, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri previsti dalle disposizioni del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria d'aggregati composta d'atleti che svolgano esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo d'attività.
3. Può essere prevista la categoria di partecipanti alle attività sportive sociali, costituita di minori, che però non hanno diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età ed alla loro accettazione quali soci a tutti gli effetti.
4. Sono previste le categorie di presidente onorario, di consultore d'onore e di socio onorari; tutte queste categorie sono attribuite a vita, solo dall'Assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, e su proposta del Consiglio d'amministrazione, per meriti speciali fra coloro che hanno contribuito in modo sensibile all'organizzazione, allo sviluppo ed al prestigio dell'Associazione; possono essere nominati un solo presidente onorario e due consultori d'onore che partecipano alle riunioni del Consiglio d'amministrazione senza diritto di voto.
5. Il presidente onorario, i consultori d'onore ed i soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale ed hanno tutti i diritti ed i doveri degli altri soci.
6. Il coniuge ed i figli minori d'età dei soci possono usufruire degli impianti e della sede sociale alle stesse condizioni previste per i soci, come indicato nel Regolamento sociale; per il computo dell'età dei figli si fa riferimento all'ora zero del 1° gennaio di ogni anno.

Articolo 23 - Ammissione all'Associazione.

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - b. presentazione della domanda;
 - c. pagamento della quota d'ammissione e dei contributi associativi annuali stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;
 - c. accettazione senza riserve del presente statuto;
 - d. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio d'amministrazione.

2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di 18 anni, salvo il caso previsto al precedente articolo 22, punto 3, per i minori che, però, non hanno diritto al voto fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il Consiglio d'amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 24 - Tesseramento F.I.T.

1. Tutti i soci, gli atleti aggregati ed i partecipanti alle attività sociali debbono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

Articolo 25 - Cessazione d'appartenenza all'Associazione.

1. La qualifica di socio si perde:
 - a. per dimissioni presentate per iscritto entro il 31 ottobre, con effetto dal 1° gennaio seguente;
 - b. per morosità, secondo i termini fissati dal presente statuto al seguente articolo 27 comma 2;
 - c. per radiazione pronunciata dal Collegio dei probiviri, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento sociale, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento, deliberato per le ragioni previste al punto c), è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

CAPO IV FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 26 - Fondo comune - Entrate.

1. Il fondo comune è costituito:
 - a. dai contributi annuali dei soci e dalle quote di ammissione a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
 - b. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
 - c. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:
 - a. dai contributi annuali dei soci e dalle elargizioni di terzi, d'enti pubblici o privati;
 - b. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 27 - Contributi annuali dei soci.

1. Ogni socio deve versare i contributi associativi annuali, nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione, alle scadenze del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno, e con le modalità da esso indicate.
2. I soci che, a seguito d'invito scritto, non provvedano, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono cancellati, senza ulteriori formalità, dall'elenco dei soci e, per riacquistare tale qualifica, devono seguire le disposizioni stabilite nell'articolo 23 del presente statuto; il Consiglio d'amministrazione, in questi casi, può accettare la domanda solo se sono stati saldati eventuali debiti pendenti a carico del richiedente.
3. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 28 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo.

1. L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Entro il 30 aprile d'ogni anno, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

3. Entro lo stesso termine, egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che s'intende svolgere nell'esercizio in corso.
4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 29 - Reinvestimento degli avanzi di gestione.

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari.

1. Sia la F.I.T. che l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 31 e 32 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 31 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione.

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati, in primo grado, dal Collegio dei probiviri nei confronti dei soci, degli atleti aggregati e dei partecipanti alle attività sportive sociali sono:
 - a. ammonizione;
 - b. sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c. radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.
3. Tutti i provvedimenti inflitti sono appellabili di fronte al Collegio arbitrale di cui al seguente articolo 34 del presente statuto.

Articolo 32 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a. dell'Associazione;
 - b. degli amministratori dell'Associazione;
 - c. dei tesserati F.I.T. dell'Associazione.

Articolo 33 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci, atleti aggregati e partecipanti alle attività sportive sociali i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 34 - Collegio arbitrale.

1. I soci, gli atleti aggregati ed i partecipanti alle attività sportive sociali s'impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano, con l'Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi s'impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, s'intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello Statuto e gli articoli 103 e 109 del Regolamento di giustizia della Federazione italiana tennis.

Articolo 35 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria.

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, ed i soci, gli atleti aggregati ed i partecipanti alle attività sportive sociali, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI SCIoglimento

Articolo 36 - Obblighi di carattere economico.

1. I componenti il Consiglio d'amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 37 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione.

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato, a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quota associativa.
2. In ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salva diversa destinazione disposta dalla legge.


CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 38 - Richiamo normativo.


1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali.

TELESE TERME 5/11/2004

Il Presidente dell'Assemblea
(Avv. Mario Collarile)



Il Presidente del C.T. Telesia
(Prof. Luigi Cannarsa)



CIRCOLO TENNIS TELESIA
Via Bagni Vecchi - Tel. (0824) 941319
82037 TELESE TERME (BN)
Casella Postale N° 28
Cod. Fisc. e Part. IVA: 00953300621